

Ritenuto necessario emanare un nuovo decreto di approvazione per la nuova Società creatasi a seguito della predetta fusione societaria;

Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita della Direzione marittima di Livorno con verbale d'ispezione effettuato in data 10 e 18 dicembre 2009 relativo all'ispezione effettuata presso la sede sociale della Società «Cosalt S.r.l.» sita in Livorno, via delle Cateratte n. 86/88;

Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita della Direzione marittima di Roma con verbale d'ispezione effettuato in data 29 aprile 2009 relativo all'ispezione effettuata presso la sede operativa della Società «Cosalt S.r.l.» sita in Civitavecchia, via Maurizio Busnengo n. 12.

Decreta:

Art. 1.

È approvata la stazione di revisione Cosalt S.r.l. con sede sociale in Livorno, via delle Cateratte n. 86/88.

Art. 2.

La predetta Società è dotata di due stazioni di revisione, quali sedi operative:

Cosalt S.r.l. con sede in Livorno, via delle Cateratte n. 86/88;

Cosalt S.r.l. con sede in Civitavecchia (Roma), via Busnengo n. 12.

Dette stazioni sono, rispettivamente, abilitate ad effettuare la revisione delle seguenti tipologie di dispositivi, in relazione alla quale deve ottenere e mantenere apposito

accreditamento, da parte dei relativi costruttori, pena la revoca del presente decreto:

Cosalt S.r.l. con sede in Livorno:

zattere di salvataggio gonfiabili;
dispositivi di evacuazione marini;
cinture di salvataggio;
sganci idrostatici.

Cosalt S.r.l. con sede in Civitavecchia (Roma):

zattere di salvataggio gonfiabili;
sganci idrostatici.

Art. 3.

L'acquisizione di ulteriori accreditamenti da parte di costruttori dovrà essere tempestivamente comunicata alle Direzioni marittime di competenza.

Art. 4.

I decreti del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 24 ottobre 2005, n. 928 e 14 novembre 2007, n. 1185, citati in premessa, sono abrogati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2010

Il capo reparto: CARPINTERI

10A01403

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 6 novembre 2009.

Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale. Assegnazione di risorse - anni 2009 e 2010 - per interventi di ricostruzione connessi agli eventi sismici verificatisi nel mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo (art. 14, comma 1, decreto-legge n. 39/2009 e delibera CIPE n. 35/2009). (Deliberazione n. 95/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA


Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fon-

do istituito dall'art.19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra le aree del Paese;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n.33 e, in particolare, l'art. 7-*quinquies*, commi 10 e 11, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n.77, re-



cante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile» convertito, con modificazioni, con legge in corso di pubblicazione alla data della presente delibera;

Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39/2009, il quale prevede, fra l'altro, che il CIPE assegni, per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle altre misure di cui al medesimo decreto-legge, un importo non inferiore a 2.000 e non superiore a 4.000 milioni di euro, nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al citato Fondo strategico per il Paese;

Visto, inoltre, il comma 1-bis del citato art. 14 il quale prevede che, con le assegnazioni disposte ai sensi del comma 1, il CIPE può disporre la riduzione, in termini di sola cassa, del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 2008, degli importi di 23 milioni di euro per l'anno 2009, 190 milioni di euro per l'anno 2010 e 270 milioni di euro per l'anno 2012;

Viste le le altre disposizioni recate dal richiamato decreto-legge n. 39/2009 che prevedono interventi in favore delle popolazioni colpite dai citati eventi sismici a valere sulle risorse di cui al predetto art. 14, comma 1, oggetto della presente delibera, e in particolare:

l'art. 2, comma 11-bis, che riconosce un contributo per la riparazione dei danni di lieve entità, fino a 10.000 euro, per le abitazioni principali;

l'art. 3, comma 1, che, alle lettere a) ed e), prevede la concessione di contributi a fondo perduto per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale, in modo da coprire integralmente le relative spese, nonché per la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, ovvero per la riparazione o ricostruzione di immobili adibiti ad uso non abitativo distrutti o danneggiati;

l'art. 3, comma 1, che, alle lettere f), g), h) e i), prevede la concessione di indennizzi alle attività produttive e sociali e il ristoro dei danni a beni mobili, anche non registrati;

l'art. 4, commi 1, lettera b), e 2, che prevede la realizzazione di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici;

l'art. 8, comma 1, lettera f), che prevede l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale;

l'art. 14, comma 5-bis, il quale dispone che i sindaci dei comuni di cui all'art. 1, comma 2, dello stesso decreto-legge predispongano, d'intesa con il Presidente della regione Abruzzo, Commissario delegato, e d'intesa con il Presidente della provincia nelle materie di sua competenza, piani di ricostruzione del centro storico delle città;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'art. 1, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39/2009, che dispongono misure a valere sulle risorse di cui al richiamato art. 14, comma 1, anche in via di anticipazione a carico delle risorse di cui all'art. 7, comma 1, del citato decreto, con priorità riconosciuta agli interventi di integrale riparazione e ricostruzione delle unità immobiliari adibiti ad abitazione principale e, in particolare, le ordinanze n. 3771 del 25 maggio 2009, n. 3778 e n. 3779 del 6 giugno 2009, n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009 e n. 3817 del 16 ottobre 2009;

Vista la propria delibera 6 marzo 2009, n. 4 (*Gazzetta Ufficiale* n. 121/2009) con la quale è stata disposta una riserva di programmazione di 9.053 milioni di euro, a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il sostegno dell'economia reale e delle imprese che costituisce la dotazione iniziale del richiamato Fondo strategico per il Paese;

Vista la propria delibera del 26 giugno 2009, n. 35 (*Gazzetta Ufficiale* n. 243/2009) con la quale è stata disposta — a carico del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale — l'assegnazione di 3.955 milioni di euro per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle altre misure previste dalla richiamata legge n. 77/2009, rinviando a successive delibere di questo Comitato l'articolazione pluriennale di tale assegnazione sulla base dei fabbisogni accertati e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse FAS;

Vista la richiesta n. DPC/CG/0059482 del 22 settembre 2009 con la quale il Commissario delegato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 chiede fra l'altro di voler disporre, con l'urgenza che la problematica comporta, l'assegnazione di 300 milioni di euro per il 2009 e di 600 milioni di euro per il 2010 al fine di poter corrispondere i contributi per gli interventi di riparazione della unità immobiliari classificate A, B, C ed E, danneggiate a seguito dei richiamati eventi sismici;

Udita la proposta formulata in seduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che conferma l'urgenza di accogliere la richiesta del Commissario delegato con le osservazioni formulate, in termini di spendibilità delle risorse, dal Ministero dell'economia e delle finanze che consentono un'assegnazione di 227 milioni di euro per l'anno 2009 in termini di competenza e cassa e di 567 milioni di euro per l'anno 2010;



Ritenuto di dover accogliere tale proposta al fine di corrispondere con urgenza alle esigenze di finanziamento segnalate dal Commissario delegato;

Rilevato in seduta l'accordo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

1. Assegnazione delle risorse.

Per la corresponsione dei contributi richiamati in premessa, finalizzati alla realizzazione degli interventi di riparazione e ricostruzione delle unità immobiliari classificate A, B, C ed E, danneggiate a seguito degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, nonché per la realizzazione delle altre misure indicate in premessa e tenendo conto del carattere prioritario degli interventi concernenti le abitazioni principali, è disposta l'assegnazione di 227 milioni di euro per l'anno 2009 e di 567 milioni di euro per l'anno 2010 a valere sulle risorse assegnate con la delibera CIPE n. 35/2009 ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009, convertito, con modificazioni, nella legge n. 77/2009. Alla compensazione degli effetti in termini di spendibilità delle predette assegnazioni si provvede, per i medesimi importi, ai sensi del richiamato art. 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 39/2009.

Il Commissario a tali scopi delegato è chiamato a coordinare gli interventi e ad attribuire le risorse ai soggetti competenti a valere sulle predette assegnazioni disposte per gli anni 2009 e 2010.

2. Attività di monitoraggio.

Ai sensi dell'art. 14, comma 5-*quater*, della legge n.77/2009 richiamata in premessa, per lo svolgimento delle attività di monitoraggio sulla realizzazione degli interventi il Presidente della regione Abruzzo si avvale dal 1° gennaio 2010 del Nucleo di valutazione istituito nell'ambito del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 6 novembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n.1 Economia e finanze, foglio n.76

10A01397

DELIBERAZIONE 6 novembre 2009.

Fondo infrastrutture: interventi urgenti per ripristino immobili pubblici nella città e nella provincia de L'Aquila danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi nel mese di aprile 2009 – programma stralcio (art. 4, comma 1 e 2, decreto-legge n. 39/2009, convertito, con modificazioni, della legge n. 77/2009). (Deliberazione n. 82/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS);

Visto l'art. 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un Fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese;

